

(N. 2321)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1957

Integrazione alle norme transitorie della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Sottopongo alla vostra attenzione un argomento che mentre potrebbe essere considerato di portata ridotta sul piano pratico, si presenta invece con carattere di inequivocabile fondatezza ed urgenza su quello giuridico.

Si tratta dello spostamento del limite di età dei sottufficiali piloti da 45 a 46 anni disposto con la legge 31 luglio 1954, n. 599 — tabella A — concernente lo stato dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Il relativo disegno di legge ebbe un lungo iter nel corso del quale molti sottufficiali piloti vennero colpiti dal limite di età. Si giunse così all'approvazione e all'entrata in vigore della legge.

A tale data circa 20 sottufficiali piloti si trovarono ad avere raggiunto il 45° anno di età senza però aver superato il 46° (limite fissato dalla nuova legge).

In difetto di una norma transitoria detti sottufficiali non solo non vennero ammessi a fruire del più favorevole limite, ma non poterono neppure chiedere il passaggio nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Si verificò, ad esempio, il caso di un maresciallo che compì il 45° anno di età proprio il 15 agosto 1954 e poté fruire delle nuove norme. Altri marescialli invece avendo superato di pochi giorni il 45° anno vennero collocati a riposo.

In tal modo, dall'agosto 1954 all'agosto 1955, sottufficiali, tutti di età inferiore ad anni 46 (nuovo limite), scrtirono un ben diverso trattamento (quiescenza o servizio permanente) a seconda che al 15 agosto 1954 avessero o meno compiuto il 45° anno.

L'incongruenza risulterà tanto più evidente sol che si consideri come la legge in argomento, ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione, entrò in vigore « il 15° giorno successivo » alla pubblicazione.

Quindi anche dalla data della pubblicazione stessa, circostanza puramente accidentale, derivarono conseguenze tanto diverse e gravi.

L'eventualità di una situazione analoga — naturale conseguenza di norme che comportarono modifiche nello *status* — fu tenuta presente in sede di approvazione del provvedimento che poi venne tradotto nella legge 5

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luglio 1952, n. 989, concernente il « riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali dell'Aeronautica ». In quella occasione, per ovviare alle dannose conseguenze che ne sarebbero diversamente derivate, si conferì alla norma un effetto retroattivo di mesi 18.

Il disegno di legge che mi onoro presentare al vostro esame tende appunto ad introdurre anche per i sottufficiali quella eccezione che venne giustamente inserita nella citata, complessa legge per gli ufficiali. Essa permetterebbe di porre tutti i sottufficiali piloti che alla data del 15 agosto 1954 non avessero compiuto il 46° anno di età e fino al raggiungimento di questo nuovo limite, sullo stesso piano, con benefici quanto al trattamento di attività e di quiescenza e con la possibilità di chiedere il trasferimento nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, ruolo che, come noto, consente ai sottufficiali ammessivi di rimanere in servizio permanente effettivo fino al 60° anno di età.

Da notare che in tale ruolo risulterebbe disponibile per gli anni decorsi un certo numero di posti.

L'onere differenziale è da considerarsi di entità assai ridotta (circa 13 milioni), tanto da poter essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio. Occorre al riguardo considerare che non è certo che tutti i sottufficiali si avvalgano del diritto di chiedere il trasferimento nel ruolo speciale, e che inoltre, alcuni di essi, a causa dell'impiego assunto in altre amministrazioni, ecc., non intendono forse avvalersi del diritto di cui all'articolo 2.

Confido che le ragioni di equità e giuridiche sopra accennate siano valse ad illustrare la bontà della causa.

Debbo aggiungere soltanto che al fine di conferire una portata pratica al provvedimento auspicato occorre che l'approvazione dello stesso si perfezioni con l'urgenza che è insita in una norma integrativa transitoria. Ciò particolarmente avuto riguardo alla data di emanazione della integranda legge 31 luglio 1954.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — che all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599 non avevano compiuto il limite di età indicato nella tabella A annessa a detta legge, possono essere considerati, a domanda, in servizio, ad ogni effetto, compreso quello della promozione alla quale fosse loro riconosciuto titolo — ove necessario anche in soprannumero — fino al raggiungimento del citato nuovo limite.

Gli effetti della presente norma s'intendono estesi anche alle promozioni alle quali i sottufficiali abbiano avuto titolo qualora fossero rimasti in servizio permanente.

Art. 2.

È data facoltà ai sottufficiali medesimi di chiedere entro 50 giorni dall'entrata in vigo-

re della presente legge, il trasferimento nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio istituito con l'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599. Tale trasferimento in caso di favorevole esito della domanda, ha effetto dalla data di compimento del 46° anno di età.

Il Ministro per la difesa, in base alle domande presentate e giudicate meritevoli di accoglimento, è autorizzato a modificare opportunamente l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio stabilito per l'anno 1954-55.

Art. 3.

Le domande intese ad avvalersi della presente legge debbono essere presentate nel termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 4.

L'onere derivante dalla presente legge verrà fronteggiato con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.